

ANCE Campania News

**28 OTTOBRE
2022**

**NUMERO
26/10**

«Garantire prezzi adeguati per gli appalti è fondamentale, altrimenti le opere si fermano». Torna sul tema del caro-materiali e sugli antidoti da inserire nelle gare d'appalto per sterilizzare il rischio di procedure deserte o fermo dei lavori il presidente dell'Anac Giuseppe Busia nel corso di un incontro al Salone della giustizia a Roma. Per Busia le gare devono essere corredate da forme di «elasticità nei prezzi, motivata però da cause impreviste come è stata l'invasione dell'Ucraina e il rialzo dei prezzi dell'energia». Senza però esagerare dalla parte opposta. «Nel garantire l'elasticità dei prezzi, serve equilibrio - ha aggiunto Busia -, per esempio per cause impreviste, altrimenti i prezzi aumentano in maniera soggettiva e la Pubblica amministrazione non ha più la stabilità di programmazione. Inoltre, occorre elasticità nei prezzi in salita, come in questo momento, ma anche in discesa, quando caleranno perché si è superata l'emergenza energetica o bellica».

«Va bene il subappalto – ha aggiunto poi Busia - ma va garantita la controllabilità, la creazione di strumenti che verifichino l'adeguatezza degli operatori individuati. Qui il punto di svolta è la digitalizzazione».

Secondo Busia «il vecchio Codice degli appalti era più restio nei confronti del subappalto, perché non c'erano ancora gli strumenti per una verifica veloce e completa. Ora, con il passaggio al digitale dell'appalto in ogni sua parte, dal progetto al collaudo finale, si accelerano le verifiche, che diventano anche preventive. Quindi, si può utilizzare il subappalto più tranquillamente». «Questa - ha concluso il presidente dell'Anticorruzione - sarà una delle novità del nuovo Codice degli appalti. Anac condivide pienamente la necessità di rapidità ed efficienza negli appalti e nella realizzazione delle opere». Da *NT+*.



In questo numero

ANAC: il presidente Busia sui rincari delle materie prime 1

Saranno riciclabili i rifiuti edili 2

Per la Cassazione si può utilizzare Google earth per individuare abusi edilizi 3


La Corte di Giustizia tributaria: con i fatti va dimostrata l'abitazione 4

AdE sui bonus del 75% per le barriere architettoniche 4

Caccia a 14mila esperti per il PNRR nella PA 5

saranno riciclabili i rifiuti edili

I rifiuti edili potranno tornare ad essere materia prima («end of waste», ovvero fine di un rifiuto secondo la terminologia Ue); cioè potranno essere riutilizzati in sostituzione dei materiali vergini che oggi vengono estratti da cave e miniere, con evidenti danni al paesaggio. Il loro riuso, però, non sarà libero, ma limitato ad alcuni tipi di attività e disciplinato da regole ben precise. A definire il tutto è il decreto del ministero della transizione ecologica n. 152 del 27 settembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022. Andiamo con ordine, partendo da una data: il 5 maggio 2023 sarà il giorno a partire dal quale verrà attuato il nuovo regime disegnato dal provvedimento, cioè a partire dal quale entreranno in funzione i nuovi impianti di trattamento e recupero dei rifiuti; fino ad allora il dm prevede che si testino l'efficacia del provvedimento, si mettano a posto gli impianti per la rigenerazione degli inerti, infine si adeguino le autorizzazioni. Il decreto MiTe, in primis, ha l'obiettivo di agire in maniera incisiva sul settore edile che produce 66 milioni di rifiuti speciali, cioè il 45% dei rifiuti speciali prodotti in Italia. Per altro, gli inerti da costruzione e demolizione, a cui si aggiungono altri rifiuti inerti, sono in aumento a causa dei maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e fabbricati, stimolati dalle agevolazioni fiscali in materia. E dall'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma questi inerti dove saranno reimpiegati? E secondo quali regole? Qui nasce una delle questioni legate all'attuazione del dm. Innanzitutto, va chiarito che i rifiuti ammessi al trattamento disciplinato dal dm 152/22 sono alcuni e non tutti. E sono indicati nella tabella a lato. A questi rifiuti se ne aggiungono altri, non edili, ma di origine minerale. Cioè: scarti di ghiaia, pietrisco, sabbia e argilla; rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra; sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti; sfridi di laterizio cotto e argilla, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione; residui di materiale di sabbiatura. Dopo il trattamento, i rifiuti (che non sono più tali) vengono definiti «aggregati» e potranno essere avviati a specifici utilizzi: ad esempio, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici. Ogni lotto di «aggregato» (un quantitativo non superiore a 3.000 m³) dovrà rispettare 29 parametri indicati nella tabella 2 allegata al decreto; si tratta di materiali da ricercare e limitare nella presenza. Ad esempio, amianto, cromo, toluene, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), materiali galleggianti e frazioni estranee. Per verificare la sussistenza dei parametri occorrerà utilizzare il test di cessione, cioè un rilascio simulato di contaminanti. Il tutto secondo la norma UNI EN 10802 e la metodica UNI EN 12457-2. Ma non finisce qui. Secondo la tabella 4 allegata al dm andranno rispettate anche le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato, cioè le norme: UNI EN 13432, per opere per ingegneria civile; UNI EN 12620, su aggregati per calcestruzzo; UNI EN 13139, per aggregati per malta; UNI EN 13043, per gli aggregati bituminosi; UNI EN 13055, sugli aggregati leggeri; UNI EN 13450, per gli aggregati per massicciate ferroviarie; UNI EN 13383-1, riguardanti gli aggregati per pietre di protezione. L'errore di fondo, per gli operatori, sta proprio qui. Il regolamento non opera alcuna distinzione sui parametri da rispettare rispetto agli usi a cui gli aggregati sono destinati. E questo avviene in contrasto con le stesse norme di prodotto UNI che ne regolano gli impieghi e che pure sono riportate dal dm stesso. Da *Italia oggi*.



Per la cassazione si può utilizzare Google earth per individuare abusi edilizi

Per individuare un abuso edilizio possono essere utilizzate le foto scaricate da Google Earth. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 39087/2022.

Quella fornita dalla Cassazione non è la prima pronuncia in tal senso. I giudici considerano infatti le foto scaricate da Google Earth come prove documentali pienamente utilizzabili.

Abusi edilizi, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l'ordine di sequestro del secondo piano di un edificio. Tale piano era stato realizzato senza i dovuti permessi.

Secondo i responsabili dell'abuso, l'opera non aveva aumentato il carico urbanistico dal momento che non erano state modificate né la struttura né la fruibilità urbanistica dell'immobile.

I responsabili sostenevano inoltre che il reato si fosse prescritto e contestavano le rilevazioni effettuate con Google Earth, che a loro avviso non potevano essere equiparate ai **rilevi aerofotogrammetrici**.

Secondo i responsabili dell'abuso, il Comune aveva effettuato gli ultimi rilievi **nel 2016** e non c'era alcuna prova che la sopraelevazione fosse stata realizzata successivamente, come invece si evinceva confrontando i **fotogrammi tratti da Google Earth nel 2018**, anno in cui la sopraelevazione era assente, e **nel 2020**, quando invece la sopraelevazione era visibile.

Ricordiamo che capire l'**epoca esatta in cui un abuso è stato realizzato** è fondamentale per le conseguenze penali. Dopo 4 anni (se non è avviato un processo penale) o 5 anni (se è avviato il processo penale) il reato si prescrive. Al contrario, la **demolizione** dell'abuso, che è una sanzione tesa a ripristinare la legalità e lo stato dei luoghi, **non va mai in prescrizione**.

Abusi edilizi, Google Earth è una prova

I giudici hanno contestato tutti i punti, affermando che l'abuso ha avuto un impatto sull'assetto del territorio dal momento che ha trasformato una piccola abitazione in un immobile sviluppato su due piani, mentre la Cila depositata prevedeva solo la creazione di un vano lavanderia.

Per quanto riguarda la data in cui sono stati realizzati gli abusi, i giudici hanno rilevato che dalla **Cila** presentata nel **2019** risultava che il secondo piano sarebbe stato costituito solo dal vano lavanderia, ma nel **2020** il direttore dei lavori ha presentato le sue **dimissioni** per le **difformità** riscontrate rispetto al titolo abilitativo.

Oltre a questi elementi, i giudici hanno considerato attendibili le immagini di Google Earth, spiegando che i fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in sede penale. Da *Edilportale*.



La Corte di giustizia tributaria: Con i fatti va dimostrata l'abitazione

Cambio di residenza, intestazioni delle utenze domestiche, pagamento delle rate condominiali e della tassa rifiuti sono comportamenti idonei a dimostrare la costituzione del diritto di abitazione e il diritto a fruire dell'esenzione Imu sull'immobile adibito ad abitazione principale. Questi atti sono idonei a provare che non esiste un intento evasivo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia, prima sezione, con la sentenza 197 del 25 ottobre. Per il giudice tributario gli atti sopra citati sono "tutti segni inequivocabili e concordanti per dimostrare la valida costituzione del diritto di abitazione e che il comune di Cavriago era, per forza di cose, a conoscenza del cambio di abitazione". Aggiunge la Corte che forse il comportamento dei contribuenti "non è stato ineccepibile, molto probabilmente dovuto alla mancata assistenza di un esperto, ma è impensabile ad un intento evasivo da parte loro ed in ogni caso non è stato arrecato alcun danno economico al comune di Cavriago in quanto, anche in precedenza, l'Imu su quelle abitazioni non era dovuta". Si tratta di due immobili per i quali padre e figlio avevano stipulato, con una semplice scrittura privata, un contratto di concessione reciproca del diritto di abitazione. Immobili che erano stati utilizzati come prima casa. La pronuncia in esame non può essere condivisa. E' necessario trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari l'atto con cui viene costituito il diritto di abitazione. La scrittura privata, peraltro non registrata, ha valore tra le parti, ma non è opponibile ai terzi in caso di mancata trascrizione. Del resto, l'ente impositore non può individuare il soggetto passivo d'imposta se non attraverso la pubblicità immobiliare. La mancanza della trascrizione impedisce che il titolare del diritto di abitazione possa essere considerato soggetto passivo e che, per l'effetto, possa fruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale, ancorché l'immobile abbia questa destinazione. Infatti, è escluso che il diritto all'agevolazione possa essere fatto valere verso l'ente impositore in seguito alla redazione di una semplice scrittura privata, tra l'altro non registrata e senza una data certa. L'articolo 2704 del codice civile dispone espressamente che la scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi. Anche l'ente impositore può essere qualificato terzo. Non hanno alcun rilievo la residenza nell'immobile, l'intestazione delle utenze, i pagamenti delle bollette e di imposte e tasse, in assenza della trascrizione della scrittura privata. Non sono convincenti neppure le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza sul possesso di fatto dell'immobile. Il tributo è dovuto dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento sull'immobile, a prescindere dalla disponibilità del bene. Da Italia Oggi

AdE sui bonus del 75% per le barriere architettoniche

Il bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche spetta per gli interventi realizzati su qualunque tipo di immobile. L'unica condizione è che l'immobile sia esistente.

L'Agenzia delle entrate è tornata sui limiti e le condizioni per usufruire della detrazione in una risposta data ad un lettore su Fisco Oggi.

Bonus 75% barriere architettoniche e immobile in costruzione

Un lettore ha posto questo quesito: "È possibile richiedere la nuova detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in fase di costruzione di un immobile?"

Bonus 75% barriere architettoniche su immobili esistenti

L'Agenzia ha dato risposta negativa spiegando che "come prevede l'articolo 119-ter del **DL 34/2020** (introdotto dalla legge di bilancio 2022), la **detrazione del 75%**, prevista **solo per l'anno 2022**, spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati in **edifici già esistenti**".

È necessario inoltre, scrive l'Agenzia nella risposta, che i lavori rispettino i **requisiti indicati nel decreto del DM 236/1989** (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*). L'Agenzia ha quindi concluso che l'agevolazione non può essere richiesta né per gli interventi effettuati **durante la fase di costruzione dell'immobile** né per i lavori realizzati mediante **demolizione e ricostruzione**, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia". Da *Edilportale*.

Caccia a 14mila esperti per il PNRR nella PA

Non c'è solo l'aumento dei costi delle opere che rischia di frenare l'attuazione del Pnrr. A un anno dall'avvio del maxi piano Ue, con la messa a terra delle prime riforme (63 complessive) e degli investimenti (151) sta emergendo un altro campanello d'allarme: le competenze spesso introvabili nell'amministrazione pubblica, in primis in quella locale (i comuni sono chiamati a gestire circa 90 miliardi tra Pnrr e Fondo complementare, e già emergono diversi ritardi).

Ad accendere la spia rossa è un paper, realizzato dagli esperti di Intellera Consulting, Roberto Trainito e Stefania Lemme, (Intellera Consulting è la principale società di consulenza della Pa, ndr), già finito sul tavolo dei tecnici dei ministeri titolari delle misure del programma (alcuni temi sono stati discussi ieri durante un convegno a Roma all'università Guglielmo Marconi - l'ateneo assieme a Intellera Consulting sta facendo partire un corso di formazione "Il Pnrr in pillole" rivolto a diplomati e laureati).

Secondo il dossier per portare a termine riforme e investimenti servirebbero circa 14mila esperti sia nel pubblico che nel privato, mentre oggi con le selezioni già fatte nella Pa (e le rinunce sempre più frequenti) sono coperte un migliaio di posizioni. La missione che richiede più personale qualificato è la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - con una necessità di più di 3.500 profili. A seguire la Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo - con oltre 2.900 profili. Entrando un po' più nel dettaglio, quello che manca all'apparato pubblico sono innanzitutto competenze di project e program management fondamentali per governare e coordinare interventi multi livello e multi attore. Servono poi competenze tecnico-amministrative, come ad esempio quelle in ambito di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, oltre alla conoscenza della normativa Ue e nazionale in materia di appalti e contrattualistica. Nelle infrastrutture, ad esempio, la carenza principale riguarda la selezione dei contraenti più innovativi (partenariato per l'innovazione) e le competenze di project financing. Ci sono poi le competenze verticali necessarie nelle singole misure (esperti informatici, ingegneri, architetti, geologi, geometri, fisici). Nella Missione 1 c'è bisogno di data scientist, social media expert, enterprice architect, It solution e developer architect, sempre per fare degli esempi pratici. Nella missione 2 di ingegneri idraulici, civili, ambientali e gestionali. Nella missione 5 (inclusione e coesione) di esperti di valutazione d'impatto ed ecosystem manager. Il punto è che con le selezioni già espletate, 146 call for experts pubblicate ad oggi sul portale InPa, queste competenze/profili sono in larga parte rimasti sulla carta. Sono stati inseriti un centinaio di profili junior (esperienza lavorativa inferiore a 4 anni), a cui nella stragrande maggioranza dei casi sono state richieste competenze trasversali. Per il migliaio di senior (oltre 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) invece si è continuato a puntare soprattutto sulle competenze verticali. *Da NT+.*



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici